

**AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI COMUNI - Linea di intervento 2**




**POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020**

**ASSE 4 - EFFICIENZA ENERGETICA E MOBILITA' SOSTENIBILE**

Obiettivo specifico 4.1 "Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico e integrazione di fonti rinnovabili"

Azione 4.1.3" Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)"



**SCHEMA  
CONTRATTO EPC**  
(Energy Performance Contract)



**Comune di CROPALATI**  
Provincia di COSENZA

Adeguamento tecnologico e servizi "Smart" per  
l'efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica

**PROGETTO DEFINITIVO**

(art. 23 D.Lgs 50/2016 - art. 24 D.P.R 207/2010)

Il Tecnico

Arch. Francesco CAMPANA

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma

VISTI DI  
APPROVAZIONI

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Sommario

Art.1) – Disciplina del contratto .....	5
Art.2) - Oggetto del contratto .....	5
Art.3) - Durata.....	6
Art.4) - Canone .....	6
Art.5) – Presa in gestione degli impianti .....	7
Art.6) – Obblighi dell’aggiudicatario.....	7
Art.7) – Obblighi del Comune .....	8
Art.8) – Iscrizione nei registri professionali.....	9
Art.9) – Garanzie e polizze assicurative.....	9
Art.10) – Norme sulla sicurezza .....	11
Art.11) – Progettazione e realizzazione degli interventi .....	11
Art.12) – Modifiche al contratto e varianti in corso d’opera .....	11
Art.13) – Variante progettuale .....	12
Art.14) – Revisione dei prezzi .....	12
Art.15) – Penali per ritardi o inadempimenti .....	12
Art.16) – Penali per mancato risparmio energetico.....	13
Art.17) – Riconsegna degli impianti.....	14
Art.18) - Sospensione .....	14
Art. 19) - Direttore dell’esecuzione e Referente del Concessionario.....	15
Art. 20) - Responsabilità .....	15
Art. 21) - Contributi pubblici e titoli di efficienza energetica.....	15
Art. 22) - Equilibrio Economico Finanziario .....	16
Art. 23) - Riequilibrio Economico Finanziario .....	16
Art. 24) - Interessi e rivalutazione .....	16
Art. 25) – Risoluzione per inadempimento del Concessionario .....	16
Art. 26) - Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente .....	17
Art. 27) – Recesso del Concessionario.....	18
Art. 28) - Risoluzione per forza maggiore.....	18
Art. 29) - Subappalto .....	18
Art. 30) – Cessione crediti .....	18
Art. 31) - Modifiche al Contratto .....	19
Art. 32) - Tracciabilità flussi finanziari .....	19
Art. 33) - Conoscenza delle condizioni del contratto di concessione.....	19

Art. 34) - Comunicazioni .....	19
Art. 35) - Oneri fiscali e spese contrattuali.....	19
Art. 36) - Foro competente.....	19
Art. 37) - Legge applicabile .....	20
Art. 38) - Privacy .....	20
Allegati.....	20

Rep. n.                      Racc. n.                      Prot. n.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI \_\_\_\_\_**

**(Provincia di \_\_\_\_\_)**

**CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI**

**ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 115/2008**

L'anno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_ del giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella Sede Municipale, in \_\_\_\_\_ avanti al Dott. \_\_\_\_\_, Segretario Comunale del Comune di \_\_\_\_\_, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ del vigente Statuto Comunale, dell'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed dell'art. \_\_\_\_\_ del Regolamento Comunale dei contratti, in quanto in possesso dei requisiti di legge, sono presenti i Signori, della cui identità personale io Segretario sono certo:

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ giusto decreto del Sindaco prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta C.F. \_\_\_\_\_ chiamata nel proseguo del presente atto 'Amministrazione'

e

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, che interviene in questo atto in qualità di \_\_\_\_\_, della società \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, chiamata nel proseguo del presente atto 'Concessionario'

**PREMESSO**

- ✓ che, al fine di conseguire il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica e, pertanto, di realizzare un conseguente risparmio energetico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle vigenti norme sul contenimento dell'inquinamento luminoso, il Comune di \_\_\_\_\_, con determinazione a contrarre n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ del Responsabile \_\_\_\_\_, ha indetto una gara aperta ad evidenza pubblica avente ad oggetto l'affidamento della concessione del servizio di pubblica illuminazione, inteso come l'esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria degli impianti di pubblica

- illuminazione, ivi compresa le attività tese all'adeguamento normativo, riduzione dell'inquinamento luminoso, telecontrollo e telegestione, servizi smart city ed al conseguente risparmio energetico mediante la realizzazione di interventi di riqualificazione ed ammodernamento dei punti luce esistenti attraverso la fattispecie del finanziamento tramite terzi;
- ✓ che nel perimetro di intervento individuato dall'amministrazione, il costo complessivo degli interventi di efficienza energetica per gli impianti di pubblica illuminazione è di € \_\_\_\_\_ oltre oneri di sicurezza di € \_\_\_\_\_ ed iva per lavori di € \_\_\_\_\_ e per gli oneri di sicurezza di € \_\_\_\_\_ per un costo complessivo di € \_\_\_\_\_.
  - ✓ che mediante la partecipazione all'Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni emanato dalla Regione Calabria POR CALABRIA 2014-2020 – Ob. 4.1 - Azione 4.1.3, è stato ottenuto un cofinanziamento di € \_\_\_\_\_, e resta dunque necessario un cofinanziamento di € \_\_\_\_\_ mediante lo strumento del FTT ai sensi del D. Lgs 115/2008 e s.m.i;
  - ✓ che a seguito di gara a mezzo di procedura aperta, è stata proposta l'aggiudicazione a favore del Concessionario, come risulta dai verbali della Commissione di gara in data \_\_\_\_\_, per un importo annuo contrattuale di € \_\_\_\_\_;
  - ✓ che il \_\_\_\_\_ Responsabile Unico del procedimento dell'affidamento di cui trattasi ha attestato che sono trascorsi \_\_\_\_\_ giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e, in data \_\_\_\_\_ che l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;
  - ✓ che le verifiche d'Ufficio in ordine alle dichiarazioni rese dal Concessionario in sede di gara hanno dato esito positivo ovvero è stata riscontrata la veridicità di quanto dichiarato ai sensi del DPR n. 445/2000;
  - ✓ che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Responsabile \_\_\_\_\_ il medesimo contratto è stato aggiudicato al Concessionario;
  - ✓ che il concessionario prende atto e accetta senza riserva alcuna la baseline di partenza definita mediante le operazioni di audit e di censimento degli impianti con cui sono descritte minuziosamente le condizioni tecniche e di esercizio degli impianti di illuminazione che realizzati in varie epoche e con diverse tecnologie presentano diverse criticità come relazionato nella relazione di diagnosi energetica;
  - ✓ che le Parti intendono quindi insieme avviare un programma di efficientamento energetico di parte e/o dell'impianto di Pubblica Illuminazione (oggetto di intervento) del Comune secondo l'Offerta presentata in sede di gara;
  - ✓ che l'utilizzo del modello del Finanziamento Tramite Terzi oggetto della Gara rende possibile la realizzazione degli interventi indicati nell'Offerta senza alcun altro onere economico a carico del Comune;
  - ✓ che al termine del periodo di affidamento, senza alcun costo da parte del Comune, quest'ultimo rientrerà nella piena disponibilità della parte e/o dell'Impianto di Pubblica Illuminazione (oggetto di intervento), come definiti nel Capitolato Speciale, beneficiando nella sua interezza dei risparmi generati dagli interventi;
  - ✓ che le Parti riconoscono fin d'ora che l'Equilibrio Economico-Finanziario, di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50/2016, si basa sui presupposti descritti nel Piano Economico-Finanziario asseverato redatto dal Concessionario sulla base della **Baseline (Tavola C)**, che è parte integrante del presente Contratto. In particolare gli elementi più significativi del Piano economico-finanziario sono: i) i costi di investimento; ii) i costi operativi; iii) gli oneri finanziari; iv) le imposte e le tasse dovute dal Concessionario; v) la durata del Contratto; vi) la realizzazione degli interventi; vii) gli Incentivi;

- ✓ conformemente a quanto prescritto dall'art. 165, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, in data \_\_\_\_\_ con provvedimento \_\_\_\_\_, è stato approvato il progetto definitivo degli interventi comprendente la diagnosi energetica, la baseline, il piano economico finanziario e lo schema di contratto e ai sensi della medesima disposizione, in data \_\_\_\_\_ il Concessionario ha presentato idonea documentazione inerente il finanziamento degli interventi;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### Art.1) – Disciplina del contratto

1. Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale tra le Parti così come costituitosi in esito alla Gara svolta per la scelta del Concessionario.
2. Le premesse e i documenti contrattuali allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Servizio, come di seguito meglio definito.
3. Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati, tutti gli atti a base di gara, nonché l'Offerta presentata dal Concessionario e il Progetto Definitivo approvato,

#### Art.2) - Oggetto del contratto

1. Il Comune di \_\_\_\_\_, come sopra rappresentato, affida al Concessionario che, come sopra rappresentato, accetta, la concessione del servizio di pubblica illuminazione ed avente ad oggetto l'attività di conduzione, manutenzione ordinaria, programmatica, preventiva e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune, ivi inclusa la realizzazione dei lavori di riqualificazione, ammodernamento, messa a norma e adeguamento normativo dei medesimi, mediante la fattispecie del Finanziamento Tramite Terzi, di cui al D.Lgs. 115/2008.

Il tutto come meglio specificato nel **Capitolato Speciale di Appalto** (nel proseguo per brevità "CSA"), e negli elaborati del Progetto Definitivo posto a base di gara (nel proseguo per brevità "Progetto definitivo"), depositato agli atti dell'Amministrazione e che si intende parte del presente contratto e qui integralmente richiamato, nonché nell'**Offerta tecnica** presentata dal Concessionario in sede di gara (nel proseguo per brevità "OT"), che si allega al presente atto.

L'affidamento ha lo scopo di ottenere una riduzione dei consumi energetici per l'ambito di intervento dell'impianto di pubblica illuminazione pari ad un risparmio energetico di almeno il \_\_\_\_\_% rispetto ai consumi energetici da Baseline, da realizzare con i lavori di efficientamento energetico cofinanziati dalla Regione Calabria POR CALABRIA 2014-2020 – Ob. 4.1 – Azione 4.1.3.

2. Il Contratto dovrà essere eseguito dal Concessionario in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale, nella Documentazione Contrattuale, nella normativa applicabile, ivi incluso il rispetto dei "Criteri Ambientali Minimi in materia di Illuminazione Pubblica" adottati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. 27/09/2017, e delle disposizioni impartite in applicazione del Contratto medesimo.
3. Il Concessionario dovrà gestire i Servizi nel rispetto di tutte le autorizzazioni e prescrizioni dell'Amministrazione e degli Enti competenti, nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia, ivi inclusi i Criteri Ambientali Minimi in materia di "Illuminazione Pubblica" adottati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. 27/09/2017, nonché delle prescrizioni di cui a tutti i Documenti Contrattuali.
4. Il Concessionario dovrà inoltre garantire l'adeguamento degli Interventi, nonché dei relativi Servizi, agli standard tecnico-regolamentari applicabili nel corso degli anni, facendo sì che le opere e il loro utilizzo

siano sempre in linea con lo sviluppo tecnologico del settore di riferimento, nel costante rispetto delle performance indicate nel presente Contratto e relativi Allegati, restando inteso che tutte le migliorie e gli adeguamenti diverranno integralmente di proprietà del Comune senza alcun onere per lo stesso secondo quanto previsto all'art. 4.

5. Il Concessionario è tenuto a gestire il Servizio in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara, dall'Offerta e dai Documenti Contrattuali.
6. Il Concessionario si impegna ad eseguire ogni attività inerente la gestione dei Servizi in tutte le sue parti nonché in tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dei Servizi in conformità alla documentazione posta a base di gara e alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte delle Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto e nella Documentazione Contrattuale.

### Art.3) - Durata

1. La durata della concessione del servizio di pubblica illuminazione è di anni \_\_\_\_\_ decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti redatto in contraddittorio tra le parti, che dovrà avvenire entro il termine massimo di dieci giorni dalla stipula del presente contratto.
2. In caso di consegna frazionata dell'impianto, la data di riferimento per il calcolo del termine del contratto è quella relativa al primo verbale di consegna. Tale data farà fede anche in caso di consegna degli impianti sotto riserva di legge.
3. Al termine del presente Contratto, come indicato nel Capitolato Speciale, l'Impianto di Pubblica Illuminazione dovrà rientrare nell'immediata disponibilità del Comune senza alcun costo aggiuntivo per quest'ultimo e dovrà essere restituito in condizioni di perfetto utilizzo e funzionalità, nonché con impianti conformi alla normativa vigente al momento della riconsegna e prestazioni energetiche offerte.

### Art.4) - Canone

1. Il Concessionario riceverà, per tutta la durata dell'affidamento, come compenso per gli interventi svolti e per i servizi prestati, il pagamento del Canone per i servizi da parte del Comune.
2. Il valore del Canone dei Servizi è determinato anche dall'Offerta del Concessionario, allegata al presente Contratto. Le componenti del Canone del Servizio sono calcolate secondo quanto previsto dalla **Tavola G – Allegato G1 “Determinazione del canone”** al presente Contratto.
3. A fronte del rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti dall'Offerta, il Comune corrisponderà al Concessionario il Canone per i Servizi a partire dalla Data di Presa in Gestione dell'Impianto di Pubblica Illuminazione ai sensi del Capitolato Speciale.
4. I pagamenti avverranno con le scadenze indicate Tavola G – Allegato G1 “Determinazione del canone”, previa verifica da parte del Concedente della regolarità contributiva in base alla normativa applicabile. Il Canone per i Servizi è determinato secondo quanto previsto nell'Offerta.
5. Al fine di trasferire sul Concessionario il rischio di gestione in conformità a quanto prescritto dal Codice e dai principi Eurostat, il Canone per i Servizi è soggetto alle variazioni in funzione del risparmio energetico effettivamente conseguito ed alle penali di cui al presente Contratto.
6. Ai fini del pagamento del Canone per i Servizi, il Concessionario provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro 30 (trenta) giorni dopo la scadenza del relativo periodo le richieste

di pagamento del Canone per i Servizi, con indicazione dettagliata degli elementi utili alla determinazione dell'importo. Il Concedente provvederà ai relativi pagamenti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Concessionario. Al termine di ogni anno solare il Concessionario provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro 30 (trenta) giorni dopo scadenza del relativo anno, la richieste di pagamento del conguaglio del Canone per i Servizi e il concedente provvederà ai relativi pagamenti all'esito della verifica delle prestazioni svolte dal Concessionario.

7. Qualora l'emissione della fattura non dovesse essere preventivamente concordata tra Concedente e Aggiudicatario, il Concedente si riserva di eseguire i necessari controlli di legge ed eventualmente si riserva di esercitare la facoltà di rivalersi sul Concessionario applicando un congruo conguaglio sulla successiva rata del Canone.

#### Art.5) – Presa in gestione degli impianti

1. Onde provvedere alla Presa in Gestione dell'Impianto di Pubblica Illuminazione da parte del Concessionario, il Comune si impegna a convocare il Concessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente. Il processo di verifica dello stato dell'Impianto così attivato e documentato in appositi verbali dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dall'invio della predetta convocazione, onde consentire la Presa in Gestione dell'Impianto di Pubblica Illuminazione.
2. La Data di presa in Gestione è altresì disciplinata dall'art. 8 del Capitolato Speciale.

#### Art.6) – Obblighi dell'aggiudicatario

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario si obbliga altresì a) ad attivare le Garanzie Fideiussorie e le Assicurazioni previste dai documenti di gara; b) assicurare il finanziamento di tutto quanto occorre all'espletamento degli Interventi e dei Servizi, nonché di quanto previsto dal presente Contratto.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2 e nell'espletamento delle attività ivi previste, il Concessionario si obbliga all'integrale e pieno rispetto della normativa di volta in volta vigenti in relazione ai Servizi e agli Interventi, nonché in materia ambientale, fiscale, contributiva e previdenziale.
3. Il Concessionario si impegna altresì a fornire al Comune tutte le informazioni e la documentazione richiesta in relazione all'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto degli obblighi previsti dal monitoraggio di cui alla **Tavola H – SCHEDE DI MONITORAGGIO**.
4. Il Concessionario si obbliga altresì a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal suo verificarsi, i seguenti eventi:
  - a. ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità degli Interventi e/o dei Servizi per un periodo superiore a 1 (un) giorno, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;
  - b. ogni evento o circostanza che possa determinare la risoluzione, il recesso o la decadenza dal beneficio del termine, o altro presupposto per la cessazione delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero per l'esecuzione forzata da parte dei Finanziatori nei confronti del Concessionario [ove applicabile];
  - c. l'instaurazione dei procedimenti giudiziari o arbitrali da parte o nei confronti dell' Aggiudicatario ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui al presente Contratto;

- d. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Aggiudicatario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dal presente Contratto;
  - e. ogni situazione o evento che possa determinare un'Alterazione dell'Equilibrio ai fini del successivo art. 23.
5. Il Concessionario si impegna a conservare, oltre ai requisiti di ordine generale, quelli di ordine speciale definiti dalla Gara così come eventualmente modificati ai sensi della legge ovvero del presente Contratto, nonché tutti quelli eventualmente necessari alla progettazione e realizzazione degli Interventi previsti ai sensi del presente Contratto.
  6. Qualora il Concessionario perda in tutto o in parte i predetti requisiti è tenuto a darne comunicazione al Comune e porvi tempestivo rimedio, in ogni caso entro il termine all'uopo fissato dal Comune.
  7. Nell'esecuzione del Contratto, il Concessionario è responsabile per i danni di qualsiasi natura causati al Comune o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione. La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere all' Aggiudicatario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario, salvo quanto previsto al successivo art.
  8. Il Concessionario si impegna altresì a non sospendere o cessare il Servizio offerto in caso di contenzioso, contestazione o qualsivoglia disaccordo con il Comune.

Costituisce, in particolare, preciso obbligo contrattuale dell'aggiudicatario adempiere a tutte le prescrizioni, obblighi, indicazioni derivanti dalla partecipazione del comune all' "Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni" emanato dalla Regione Calabria con Decreto Numero 6868 del 27.06.2017 nell'ambito del Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020 - Obiettivo Specifico 4.1 "Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico e integrazioni di fonti rinnovabili" - Azione 4.1.3 "Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione".

In particolare il Concessionario sulle linee del progetto definitivo a base di gara dovrà occuparsi della:

- a. progettazione esecutiva;
- b. realizzazione degli interventi di efficientamento energetico come da offerta tecnica;
- c. manutenzione, conduzione e adeguamento normativo degli impianti;
- d. monitoraggio degli impianti;

## Art.7) – Obblighi del Comune

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Comune dichiara di avere la disponibilità dell'Impianto di Pubblica Illuminazione e si obbliga a: a) provvedere alla consegna dell'Impianto di Pubblica Illuminazione nei tempi e nei modi di cui al precedente art. 5; b) assicurare la disponibilità dell'Impianto di Pubblica Illuminazione per la tutta la durata della Concessione; c) compiere tempestivamente tutte le attività di propria competenza ai fini dell'erogazione dei Servizi e della realizzazione degli Interventi; d) a collaborare con il Concessionario per l'ottenimento degli incentivi che il Concessionario vorrà richiedere; e) corrispondere al Concessionario il Canone nei termini e nei modi di cui al precedente art 4.
2. Il Comune si impegna altresì a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti: a) ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica dell'Impianto di Pubblica Illuminazione; b) l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione; c) l'insorgere di motivi che possano determinare la risoluzione e/o la revoca della

Concessione o che comunque possano avere un effetto pregiudizievole su di essa o sull'Equilibrio Economico Finanziario; d) ogni evento o circostanza che possa avere un effetto pregiudizievole sulla capacità del Concedente di far fronte agli obblighi che si assume con la sottoscrizione del presente Contratto; e) ogni situazione o evento che possa determinare un'Alterazione dell'Equilibrio ai fini del successivo art. 23.

3. Il Comune è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 27, nel caso in cui la violazione del predetto obbligo comporti una Alterazione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio.

#### Art.8) – Iscrizione nei registri professionali

1. Il Concessionario e tutti i soggetti esecutori dei Servizi e degli Interventi previsti ai sensi del Contratto dovranno essere iscritti nei rispettivi registri professionali ove tale iscrizione sia prescritta da norme di legge al momento dell'esecuzione degli interventi ed opere quale requisito per prestare la relativa attività, oltre a dover possedere tutti gli ulteriori requisiti di legge per lo svolgimento delle attività che sono tenuti a svolgere.

#### Art.9) – Garanzie e polizze assicurative

Ai fini della stipula al Contratto, il Concessionario presenta:

1. una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo del valore dell'investimento risultante dall'Offerta, pari a [...], a garanzia della corretta esecuzione secondo le modalità e i contenuti di cui all'art. 103 del Codice. La predetta Garanzia ha validità dall'inizio dei lavori e resta in vigore fino al decorso di dodici mesi dall'ultimazione dei lavori, come risultante dal relativo certificato di collaudo; la predetta garanzia dovrà essere tempestivamente integrata ogni volta che si sia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in base alle vigenti norme in materia;
2. un'adeguata copertura assicurativa R.C.T. – R.C.O. e per danni da esecuzione valida sin dall'avvio dei lavori, per un massimale pari ad almeno il 5% della somma assicurata per le opere.
3. Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice, almeno dieci giorni prima della Consegna dei Lavori il Concessionario consegnerà una polizza di assicurazione stipulata a copertura dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori a pena di risoluzione del Contratto. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del Contratto. La predetta polizza deve assicurare il Comune contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e un massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

*(nel caso in cui non debbano essere prodotte le garanzie di cui alle successivi punti 5) e 6), Successivamente, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza, di pari massimale, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni effettuate o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento; tale polizza dovrà avere una validità pari alla durata del Contratto,*

*ovvero essere rinnovata per tutta la durata del medesimo. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.*

4. Almeno 30 giorni prima del collaudo, in ogni caso, almeno 30 giorni prima della scadenza della garanzia di cui al precedente punto 1), a pena di risoluzione del Contratto, il Concessionario presenterà una garanzia pari all'importo relativo al Canone per gli interventi che generano risparmio energetico come risultante dall'Offerta, secondo le modalità e i contenuti di cui all'art. 103 del Codice, in quanto compatibili a copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla gestione. La predetta garanzia avrà validità a partire dal collaudo fino ai sei mesi successivi alla fine del Contratto; tale garanzia dovrà essere tempestivamente integrata ogni volta si sia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in base alle vigenti norme in materia.

*Eventuali, secondo quanto previsto in sede di Offerta (nel caso in cui le lavorazioni superino le soglie di importo previste all'art. 103, comma 8 del Codice) Almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza per danno da esecuzione, il Concessionario presenterà una polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'art. 103, comma 8, del Codice, stipulata a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi*

(nel caso in cui le lavorazioni superino le soglie di importo previste all'art. 103, comma 8 del Codice) Almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza per danno da esecuzione, il Concessionario presenterà una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, ai sensi dell'art. 103 co. 8 del Codice, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata minima di 10 (dieci) anni.

5. Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.
6. Le polizze di cui al precedente paragrafo 1 dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente agli Interventi oggetto della Concessione.
7. L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A/R, al Concedente, il quale potrà sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti.
8. Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la detta impossibilità. Le Parti dovranno concordare l'assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da parte del Concedente, ovvero lo stato di Forza Maggiore entro 10 (dieci) giorni dalla detta comunicazione del Aggiudicatario.
9. Le polizze assicurative di cui al precedente paragrafo 1 non esimono comunque il Concessionario dall'adozione, nella realizzazione di tutti gli interventi e le opere di cui all'Offerta presentata in sede di

Gara, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'integrità del sito e l'incolumità delle persone addette alle attività stesse e dei terzi.

#### Art.10) – Norme sulla sicurezza

1. In applicazione al Capitolato Speciale, il Concessionario dichiara di aver predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i relativi Piani Operativi di Sicurezza per ciascun cantiere previsto nell'Offerta allegata al presente Contratto.
2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i relativi Piani Operativi di Sicurezza redatti dal Concessionario, nonché ogni altro adempimento previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. a riguardo, verranno trasmessi al Comune alla data della presa in Gestione, o precedente.

#### Art.11) – Progettazione e realizzazione degli interventi

1. Entro 30 giorni dalla Data di presa in Gestione, il Concessionario dovrà sottoporre al Comune la proposta di progetto esecutivo, secondo le modalità stabilite dal Capitolato e ai sensi della normativa applicabile.
2. Nei 15 giorni successivi il Comune avrà diritto a presentare le proprie osservazioni che saranno oggetto di revisione congiunta tra le Parti.
3. Qualora, per cause non imputabili al Concessionario o al Comune non sia stato possibile procedere all'approvazione del progetto esecutivo entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, le Parti potranno concordare eventuali interventi e opere da stralciare per le quali non si siano stati ottenuti i permessi e le autorizzazioni necessari a procedere con la progettazione esecutiva e la realizzazione degli altri, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del presente Contratto e dal Capitolato Speciale in materia di durata dell'affidamento.
4. Il Concessionario prende atto del fatto che qualsiasi costo ulteriore rispetto a quanto indicato nell'Offerta dovuto ad errori negli elaborati progettuali commessi dallo stesso saranno interamente a suo carico, senza che nulla possa essere richiesto al Comune a qualsiasi titolo.
5. Il Concessionario si impegna ad eseguire gli Interventi necessari all'ottimale erogazione dei Servizi sull'impianto del Concedente nel rispetto di quanto previsto nel progetto esecutivo.
6. Il Concessionario e il Comune sottoscriveranno in contraddittorio un verbale di inizio lavori ("Verbale di Inizio Lavori") il primo giorno disponibile dopo l'approvazione del progetto esecutivo, in conformità con quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e dalla relativa regolamentazione di attuazione.
7. Gli Interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali della progettazione definitiva ed esecutiva, nel rispetto della normativa applicabile e della disciplina in materia di sicurezza.
8. Il collaudo degli Interventi dovrà avvenire nei termini ed alle condizioni della normativa applicabile, in contraddittorio tra le Parti.

#### Art.12) – Modifiche al contratto e varianti in corso d'opera

1. Le modifiche al contratto e le varianti in corso d'opera devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento esclusivamente nei casi e secondo le procedure di cui all'art. 175 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Le Parti si danno atto che il Concessionario ha la possibilità di chiedere e concordare con il Comune di modificare l'offerta tecnica presentata nel caso in cui il Concessionario rilevi che l'opera e l'intervento previsto nell'Offerta tecnica non sia in grado di garantire l'equilibrio economico-finanziario stimato, ovvero la quota di risparmio minimo garantita in sede di Offerta. In tal caso, il Concessionario dovrà inviare una comunicazione ai sensi del presente Contratto al Comune indicando le motivazioni della richiesta di tale

modifica progettuale, il progetto alternativo e i benefici attesi; il Comune avrà 30 giorni di tempo dal ricevimento di tale comunicazione per approvarla, ed imporre eventuali condizioni. Il Comune dovrà comunicare formalmente, ai sensi del presente Contratto, la propria decisione al Concessionario.

### Art.13) – Variante progettuale

- In caso di accettazione da parte del Comune della modifiche all'offerta tecnica di cui al precedente articolo 12 sarà cura del Concessionario svolgere tutti i livelli di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo) in conformità alle modifiche approvate entro 60 giorni dal ricevimento dell'approvazione del Comune. Il capitolato dovrà necessariamente tenere presenti tutte le condizioni indicate dal Comune nell'approvazione della variante esecutiva e, ai relativi interventi ed opere, si applicheranno tutte le norme previste dal presente Contratto e dalla Documentazione Contrattuale, con particolare riferimento al precedente articolo 12 sulla procedura di approvazione.
- In caso di approvazione delle modifiche, il Concessionario si impegna altresì a modificare tempestivamente la polizza assicurativa, il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i relativi Piani Operativi di Sicurezza, e tutti gli altri documenti rilevanti in tempo utile e comunque prima dell'inizio dei lavori stessi.

### Art.14) – Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art 10 paragrafo 10.2 del CSA.

Il valore del canone complessivo annuo sarà oggetto di indicizzazione annuale parametrata all'indice ISTAT — FOI.

### Art.15) – Penali per ritardi o inadempimenti

- Salva la clausola di risoluzione e il risarcimento dei danni applicabile ai sensi dell'art. 25 del presente Schema di Contratto, il Comune si riserva l'applicazione di penali pari ad una percentuale sul Canone per i Servizi dovute dal Comune nei termini che seguono:

TIPOLOGIA DI INADEMPIMENTO	VALORE DELLA PENALE
SUPERAMENTO DELLE TEMPISTICHE INDICATE DAL CRONOPROGRAMMA PER GLI INTERVENTI	0,5‰ SULL'IMPORTO CONTRATTUALE I.E. INVESTIMENTO, GIORNALIERO.
SUPERAMENTO DELLE TEMPISTICHE INDICATE DAL CRONOPROGRAMMA AD INIZIO ED ALLA FINE DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI	1‰ SULL'IMPORTO CONTRATTUALE I.E. VALORE CANONE ANNUALE RELATIVO, GIORNALIERO.
SOSPENSIONE/INTERRUZIONE DEI LAVORI PER FATTO IMPUTABILE AL CONCESSIONARIO	0,5‰ SULL'IMPORTO CONTRATTUALE I.E. INVESTIMENTO, GIORNALIERO.
SOSPENSIONE/INTERRUZIONE DEI SERVIZI PER FATTO IMPUTABILE AL CONCESSIONARIO	1‰ SULL'IMPORTO CONTRATTUALE I.E. VALORE CANONE ANNUALE RELATIVO, GIORNALIERO.
DIFFORMITÀ DEGLI INTERVENTI/SERVIZI COME DA OFFERTA	1% DEL VALORE DELL'INVESTIMENTO/CANONE
MANCATO RISPETTO PRESCRIZIONI IMPOSTE DAL COMUNE	1% DEL VALORE DELL'INVESTIMENTO/CANONE
MANCATA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DI INCONVENIENTI O FATTI COMPORTANTI UN RITARDO/SOSPENSIONE/INTERRUZIONE O MODIFICA DELLE CONDIZIONI DELL'AFFIDAMENTO	0,5‰ SULL'IMPORTO CONTRATTUALE I.E. INVESTIMENTO/CANONE

Ritardi nell'effettuazione dei servizi relative agli interventi di emergenza	0,5‰ sull'importo contrattuale i.e. valore canone annuale per manutenzione per ogni ora di ritardo rispetto alle tempistiche previste dal Capitolato Speciale.
Ritardi nell'effettuazione dei servizi relativi agli interventi urgenti	0,5‰ sull'importo contrattuale i.e. valore canone annuale per manutenzione per ogni ora di ritardo rispetto alle tempistiche previste dal Capitolato Speciale.
Ritardi nell'effettuazione dei servizi relativi agli interventi ordinari	0,5‰ sull'importo contrattuale i.e. valore canone annuale per manutenzione per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche previste dal Capitolato Speciale.
Numero di ore annuali di accensione effettivo inferiore a 3800	0,5‰ sull'importo contrattuale i.e. valore canone annuale per manutenzione per ogni ora di mancato servizio
Numero di ore annuali di accensione effettivo superiore a 4200	0,5‰ sull'importo contrattuale i.e. valore canone annuale per fornitura per ogni ora aggiuntiva

2. Tali penali verranno applicate automaticamente, senza necessità di particolari formalità di contestazione da parte del Comune, ferma restando la facoltà del Concessionario di provare l'esistenza di circostanze tali da escluderne l'applicazione, mediante comunicazione scritta da inviare al Comune entro 3 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, che potrà dar luogo, ove accolta dal Comune, alla revoca della stessa mediante provvedimento in autotutela.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le penali di cui sopra non si applicheranno nei casi di:
  - Forza maggiore di cui al successivo art. 28 del presente Contratto;
  - Fatto imputabile al Comune o ad altro ente pubblico, ivi incluso il mancato rilascio del permesso, autorizzazione o altro atto di assenso necessario ai fini di legge;
  - Modifica legislativa;
  - Annullamento giurisdizionale o revoca del permesso, autorizzazione o altro atto di assenso necessario ai fini di legge.

#### Art.16) – Penali per mancato risparmio energetico

1. Il Comune provvederà ad accertare il risparmio energetico effettivamente ottenuto a seguito della realizzazione degli Interventi da parte del Concessionario nel rispetto del Cronoprogramma dei lavori.
2. Il periodo di osservazione dei primi 24 mesi, durante il quale questo articolo non si applica, termina alla data di collaudo degli Interventi.
3. Per Risparmio Energetico Mancato (REM) si intende la differenza tra Consumo misurato e Consumo atteso a seguito della conclusione del periodo di osservazione.
4. Per Risparmio Energetico Offerto (REO) si intende il prodotto tra il valore percentuale dichiarato in sede di Offerta e il valore di consumo indicato nella Tavola C "Baseline".
5. Gli importi delle penali sono calcolati sulla base del valore del rapporto percentuale tra il REM e il REO e riportati nella tabella sottostante:

RAPPORTO PERCENTUALE TRA REM E REO	DOPO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE E PER LA DURATA DI TUTTO IL CONTRATTO	ALLA RICONSEGNA DELL'IMPIANTO
0 – 20%		NON SI APPLICA
20% – 30%	5% DEL MANCATO RISPARMIO MONETARIO DATO DA REM MOLTIPLICATO PER I COSTI DI FORNITURA (€/KWH) DICHIARATI IN BASELINE	RAPPORTO PERCENTUALE TRA REM E REO PER L'INVESTIMENTO PREVISTO DAL PEF.
30% – 40%	10% DEL MANCATO RISPARMIO MONETARIO DATO DA REM MOLTIPLICATO PER I COSTI DI FORNITURA (€/KWH) DICHIARATI IN BASELINE	
OLTRE 40%	20% DEL MANCATO RISPARMIO MONETARIO DATO DA REM MOLTIPLICATO PER I COSTI DI FORNITURA (€/KWH) DICHIARATI IN BASELINE	

6. L'importo delle penali verrà trattenuto sul primo canone utile, successivo alla verifica e qualora necessario sui canoni successivi fino al completo recupero del valore della penale stessa.
7. Nel caso si dovesse verificare per 3 annualità consecutive uno scostamento pari o superiore al 30%, il Comune si riserva il diritto di risolvere il Contratto con riserva di risarcimento a carico della concessionaria
8. Qualora infine, alla Data di Cessazione dell'affidamento, non fosse garantita la quota di Risparmio Garantito assicurata dal Concessionario in sede di Offerta, allo stesso verranno applicati delle penali calcolate sulla quota di investimento necessario - in termini di ulteriori interventi o servizi - per consentire all'impianto di raggiungere il Risparmio Garantito.
9. Tali penali, ove non direttamente versate dal Concessionario su richiesta del Comune, potranno essere trattenute dal Comune dalle garanzie fidejussorie prestate dal Concessionario.

#### Art.17) – Riconsegna degli impianti

1. Al termine del periodo dell'affidamento, l'Impianto di Pubblica Illuminazione verranno riconsegnati in buono stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dall'uso, con impianti nello stato di piena funzionalità ed efficienza ed in conformità alle norme di leggi applicabili al momento, restando inteso che tutte le migliorie rimarranno di proprietà del Comune senza alcun onere, come previsto dall'art. 4.

#### Art.18) - Sospensione

1. Fermo quanto previsto in tema di Riequilibrio e in tema di obblighi di comunicazione di cui al precedente art. 6, in caso di sospensione nell'erogazione dei Servizi dovuta, in via alternativa o congiunta, a:
  - Forza Maggiore che determini una sospensione per una durata superiore a 15 (quindici) giorni;
  - Fatto del Concedente;

- Annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti per fatto non imputabile al Concessionario;

Il Concessionario avrà diritto a una proroga avente una durata pari alla sospensione nell'erogazione dei Servizi dovuta ad una o più delle ipotesi di cui alla lettera a), b) e c).

2. Al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo 1 il Concessionario si impegna a garantire continuativamente i servizi, con una interruzione che rientri entro un margine di tolleranza pari a 3 giorni. In tal caso, il Concessionario comunicherà tempestivamente al Comune le cause dell'interruzione e tutte le misure necessarie al ripristino dei servizi, nonché tutte le informazioni eventualmente necessarie per limitare per quanto possibile i disagi provocati da tale interruzione. Ove l'interruzione superasse il margine di tolleranza, si applicheranno le misure di seguito indicate e quelle di cui all'art. 25 del Contratto.
3. L'interruzione dell'Erogazione dei Servizi non potrà superare i limiti di tolleranza (complessivi e per categoria di servizio) indicati in contratto e nel capitolato, salva l'applicazione delle disposizioni previste nel Contratto. In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei detti limiti di tolleranza, per causa non imputabile al Concedente, il Concedente, salvo quanto previsto in tema di risoluzione della Concessione, potrà servirsi di soggetti terzi per porre rimedio all'interruzione applicando eventuali oneri sostenuti al Concessionario, senza che ciò pregiudichi l'obbligo di quest'ultimo di conseguire il Risparmio Elettrico Garantito Monetario.

#### Art. 19) - Direttore dell'esecuzione e Referente del Concessionario

2. Il Comune si impegna a nominare, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, il direttore dell'esecuzione e, al quale è demandata la vigilanza sulla corretta erogazione dei Servizi nel rispetto di quanto previsto nell'Offerta.
3. Il direttore dell'esecuzione verifica l'esito dei controlli effettuati sui Servizi, segnalando - all'esito della predetta verifica - al Concessionario eventuali contestazioni o rilievi, provvedendo - ove ne sussistano i presupposti - all'applicazione delle penali nel rispetto di quanto previsto dal presente Contratto.

#### Art. 20) - Responsabilità

1. Le Parti concordano che il Concessionario potrà essere ritenuto responsabile per i danni subiti dal Comune a causa di un eventuale guasto dell'impianto di Pubblica Illuminazione o qualsivoglia malfunzionamento degli Interventi realizzati fermi restando gli obblighi e le condizioni relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al Capitolato Speciale. Per tutto quanto non specificato nel presente Contratto le Parti dichiarano di fare riferimento alle previsioni di cui al Codice Civile.
2. Il Concessionario si assume la piena responsabilità civile e penale in tema di sicurezza nella gestione dell'impianto di Pubblica Illuminazione ed esecuzione dei servizi contrattuali per la durata dell'affidamento inclusa la responsabilità per la mancata sostituzione di pali caduti o pericolanti.

#### Art. 21) - Contributi pubblici e titoli di efficienza energetica

1. Le Parti concordano che gli eventuali contributi pubblici, ivi compresi gli Incentivi di cui all' art 10 del Capitolato Speciale, ottenuti a seguito della realizzazione degli Interventi oggetto dell'Offerta saranno trattenuti dal Concessionario.
2. A tale riguardo, il Comune si impegna sin d'ora a prestare la massima collaborazione a favore del Concessionario per l'espletamento di tutte le procedure amministrative necessarie per la richiesta e l'ottenimento di tali contributi.

## Art. 22) - Equilibrio Economico Finanziario

1. Il Piano Economico Finanziario di cui all'Offerta riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario (Tavola D – Allegato D1 Piano Economico Finanziario) posti a base dell'Offerta dell'Aggiudicatario e sviluppati sulla base della Baseline energetica (Tavola C).

## Art. 23) - Riequilibrio Economico Finanziario

1. Ai sensi dell'art. 182, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto della corretta allocazione dei rischi in capo al Concessionario, il Concessionario o il Comune avranno diritto al Riequilibrio Economico-Finanziario ai sensi del presente articolo nel caso in cui si verifichi una alterazione dell'equilibrio determinata da una Situazione o evento favorevole o sfavorevole.
2. Ai fini di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione relativa al verificarsi di una situazione o evento sfavorevole inviata dal Concessionario al Comune ai sensi del precedente art. 6, ovvero, in caso di situazione o evento favorevole, entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa richiesta scritta da parte del Concedente ai sensi del precedente art. 7, le Parti dovranno incontrarsi al fine di apportare le modifiche che consentano di ripristinare l'Equilibrio Economico-Finanziario, anche eventualmente tramite l'incremento o la riduzione del Canone per i Servizi o la proroga del termine della Concessione.
3. In mancanza di Riequilibrio Economico-Finanziario entro 180 (centottanta) giorni dalle comunicazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal presente Contratto. In tal caso troverà applicazione quanto previsto dai successivi articoli 26 e 27.

## Art. 24) - Interessi e rivalutazione

1. In caso di ritardo nel pagamento del Canone dovuto ai sensi del presente Contratto, saranno dovuti all'Aggiudicatario interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 192/2012 fino alla data dell'effettivo pagamento. L' Aggiudicatario, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di costituzione in mora del Comune, potrà promuovere il giudizio ordinario.
2. L'importo del Canone sarà sottoposto a revisione con i termini e le modalità previste nella Tavola G – Allegato G1 allo Schema di Contratto.

## Art. 25) – Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1. Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione del presente Contratto solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, qualora:
  - a. il Concessionario sia incorso in violazioni dell'Offerta, ovvero dei documenti progettuali sviluppati sulla base della stessa: i) tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza Impianto di Pubblica Illuminazione, l'erogazione dei Servizi e non vi abbia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente; o ii) che abbiano determinato l'applicazione delle penali di cui agli art. 15, 16 al Contratto in misura complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) del Canone per ciascun anno;
  - b. il Concessionario sia incorso in violazioni dell'Offerta tali da pregiudicare in modo rilevante il raggiungimento dell'obiettivo di Risparmio Annuo Garantito in misura superiore al 40% e non vi abbia posto rimedio entro 12 mesi dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;
  - c. il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione all'Affidamento, e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice;
  - d. il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste al precedente art 9;
  - e. il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento;

- f. Il Concessionario ha interrotto l'erogazione del servizio per un periodo superiore al margine di tolleranza indicato al precedente art. 18, comma 2;
  - g. Il Concessionario non ha provveduto alla corresponsione del valore di subentro, anche tramite escussione della polizza fideiussoria n. [...] richiamata nelle premesse al presente contratto, a favore del concessionario uscente per un importo pari a € [...], entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
  - h. Ai sensi dell'art. 165, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, sia mancata la sottoscrizione del contratto di finanziamento entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto, fatta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993.
2. La diffida di cui al precedente paragrafo 1 non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'art. 1456, c. 2, c.c.
  3. In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente paragrafo 1, il Concedente:
    - non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto;
    - non potrà dar corso alla risoluzione del presente Contratto;
    - dovrà continuare a versare il Canone per i Servizi a fronte della erogazione degli stessi.
  4. Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente paragrafo 1, ove il Concessionario non abbia ingiustificatamente posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere il presente Contratto al Concessionario.
  5. In caso di risoluzione del presente Contratto ai sensi del presente articolo, oltre al pagamento del Canone per i Servizi maturato e non ancora versato, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un'indennità pari al valore degli Interventi, al netto degli eventuali costi di riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento del Concessionario.
  6. L'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo 5 del presente articolo.
  7. Il Concessionario non potrà sospendere l'erogazione dei Servizi in alcun caso, fino a comunicazione del Comune.
  8. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto compatibili.

#### Art. 26) - Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente

1. In caso di: (i) ritardo nel pagamento del Canone per i Servizi superiore a 90 (novanta) giorni; (ii) fatto del Concedente che dia luogo a sospensione nell'erogazione dei Servizi per un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni; il Concessionario potrà risolvere il presente Contratto previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c. assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 40 (quaranta) giorni, decorso il quale il presente Contratto si intenderà risolto.
2. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, o in caso di revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario, i seguenti importi: (i) la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione ai Servizi, pari al valore degli Interventi realizzati (al netto degli eventuali ammortamenti); (ii) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione; (iii) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% (dieci per cento) del valore dei Servizi non ancora erogati.
3. L'efficacia della revoca della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo 2 del presente articolo.

### Art. 27) – Recesso del Concessionario

1. Nell'ipotesi in cui, nonostante l'attuazione delle procedure indicate all'art. 23 che precede, non venga ripristinato l'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Economico Finanziari siano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi dell'Alterazione dell'Equilibrio, il Concessionario si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta inviata al Concedente con un preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto al momento in cui il recesso, e la conseguente perdita di efficacia del Contratto diverrà efficace.
2. In caso di recesso ai sensi del precedente paragrafo 1, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 182, comma 3 del d.lgs. n.50/2016.

### Art. 28) - Risoluzione per forza maggiore

1. Rappresentano cause di forza maggiore ai fini del presente Contratto ogni evento o circostanza, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non imputabile al Concessionario e da quest'ultimo non previsto né prevedibile né evitabile né superabile se non attraverso il ricorso a mezzi eccezionali, da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di erogare i Servizi e/o realizzare gli Interventi, quali a titolo meramente esemplificativo, per effetto di:
  - guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili;
  - sabotaggio o vandalismo, colpi di stato, epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche o biologiche, caduta di meteoriti;
  - dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria o simili eventi;
  - sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario;
  - impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari, con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi del presente Contratto;
  - impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo, successivamente alla stipulazione del presente Contratto, alcuna delle Assicurazioni a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, ove il Concedente non accetti di assumere i relativi rischi entro il termine di cui al precedente art. 9;
2. In caso di Forza Maggiore protratta per più di 120 (centoventi) giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione, anche parziale, della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c.
3. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 1, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un importo pari a:
  - A. la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione all'affidamento, pari al valore degli Interventi realizzati (al netto di eventuali ammortamenti);
  - B. le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione.

### Art. 29) - Subappalto

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dal Codice in quanto compatibili. Il Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto anche nel caso di affidamento e di subappalto.

### Art. 30) – Cessione crediti

1. Il Comune si impegna a prender atto e accettare incondizionatamente ed irrevocabilmente la cessione da parte del Concessionario dei crediti a favore di soggetti terzi, quali istituti di credito o altri soggetti

finanziatori, che devono venire a maturazione in virtù del presente Contratto nei termini previsti dalla Cessione dei Crediti stessa e in conformità a tutte le norme di legge applicabili.

### Art. 31) - Modifiche al Contratto

1. Il presente Contratto potrà essere modificato – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 175 del Codice dei Contratti e di cui al precedente art. 12 – soltanto con atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

### Art. 32) - Tracciabilità flussi finanziari

1. Il Concessionario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., e, con la sottoscrizione del presente Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

### Art. 33) - Conoscenza delle condizioni del contratto di concessione

Il Concessionario dichiara di conoscere pienamente:

1. le condizioni degli impianti di pubblica illuminazione, su cui dovrà eseguire la riqualificazione, gestione, efficientamento energetico, la manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione sia alla ubicazione sia alle difficoltà connesse allo stato di efficienza, le condizioni della manodopera e dei materiali. A tal fine il Concessionario dovrà eseguire un'accurata ricognizione di tutti gli impianti di pubblica illuminazione cittadini al fine di rendersi perfettamente edotto della consistenza e dello stato d'uso degli impianti stessi;
2. tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo nonché contrattuali economiche e finanziarie ed ogni qualsiasi possibilità contingente che possa influire sulla esecuzione della manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;
3. nell'esecuzione delle manomissioni stradali e del suolo pubblico in genere, è tenuto al rispetto dei contenuti del vigente Regolamento Comunale. In assenza di regolamento, è comunque tenuto ad effettuare richiesta di autorizzazione con le modalità previste dall'Amministrazione comunale concedente;
4. il canone annuo ritenuto equo, remunerativo e tale da consentire l'applicazione del ribasso offerto nella procedura di gara nonché la completa accettazione del contratto;
5. lo stato di consistenza dell'impianto oggetto della manutenzione sia nella qualità che nella quantità numerica dei punti luce.

Il Concessionario non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati salvo gli eventi di forza maggiore tali da rendere oggettivamente impossibile l'adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal Concessionario stesso.

### Art. 34) - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere inviate a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC anticipata via fax, ai seguenti indirizzi:

Quanto al Comune: [...] all'attenzione del Responsabile della Concessione

Quanto al Concessionario: [...] all'attenzione del Referente per il Concessionario

### Art. 35) - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il Contratto sarà registrato con spese ed oneri della Parte richiedente. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione del presente Contratto sono a carico del Concessionario.

### Art. 36) - Foro competente

1. Per tutte le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto, le Parti dichiarano che il tribunale competente è quello di \_\_\_\_\_

### Art. 37) - Legge applicabile

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana. Al presente Contratto si applicano tutte le disposizioni di legge espressamente richiamate nel testo, nella documentazione di gara, oltre alle disposizioni del Codice, del D.lgs. 115/2008 e del D.lgs. 102/2014, dei Criteri Ambientali Minimi in materia di "Illuminazione Pubblica" adottati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. 27/09/2017.
2. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute nei Documenti contrattuali, ovvero tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti contrattuali, vale l'interpretazione più favorevole per la migliore e ottimale realizzazione degli Interventi e la gestione dei Servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

### Art. 38) - Privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice della Privacy), le Parti si danno reciprocamente atto, di aver provveduto a scambiarsi le rispettive informative in materia di tutela dei dati personali comunicati e/o da comunicarsi ai fini dell'esecuzione del presente Contratto. Con la sottoscrizione del Contratto, inoltre, le Parti esprimono il proprio consenso al trattamento informato dei dati.

Il Concessionario dà atto di aver preso visione dell'Informativa di cui all'art. 16 del D.Lgs 196/03 presso

\_\_\_\_\_

Il Concessionario comunale informa che titolare del trattamento dei dati è il Comune di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

### Allegati

1. Gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

In particolare, allegato al Contratto vi sono:

Tavola G – Allegato G1 "Determinazione del canone"

Tavola G – Allegato G2 "Matrice dei rischi"

Il presente contratto si compone di n. \_\_\_\_\_ pagine e di n. \_\_\_\_\_ allegati:

**IL CONCESSIONARIO**

\_\_\_\_\_

**L'AMMINISTRAZIONE**

\_\_\_\_\_